



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Direzione Generale  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti secondari di II grado statali e paritari  
della Lombardia

e p.c.

A tutti i Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'USR per la Lombardia,

Oggetto: **Sintesi delle indicazioni operative emerse dalla conferenza di servizio con i Dirigenti Scolastici delle scuole polo e capofila di ambito della Lombardia in merito all'attuazione del DPCM del 24 ottobre 2020 e dell'Ordinanza della Regione Lombardia 624 del 27 ottobre 2020.**

Con la presente nota si intende fornire alcuni chiarimenti richiesti a seguito dell'emanazione, in rapida successione temporale, di diversi provvedimenti normativi ed offrire così il necessario coordinamento in vista dell'applicazione della suddetta normativa anche al fine di evitare l'insorgere di molteplici interpretazioni diversificate.

Preliminarmente corre tuttavia l'obbligo di ringraziare tutti i Dirigenti Scolastici per l'impegno e l'efficacia dell'organizzazione messa in atto finora, tanto più in ragione della repentina evoluzione della situazione epidemiologica che richiede grande disponibilità, attenzione e capacità decisionale.

In premessa si ritiene opportuno chiarire che la presente nota non vuole avere funzione autoritativa, ma porsi come *summa* di indicazioni di sintesi emersa dalla conferenza di servizio con i Dirigenti Scolastici delle scuole polo e capofila di ambito della Lombardia, al fine di contemperare le misure più stringenti previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 con quelle della più recente Ordinanza Regionale 624 del 27 ottobre 2020.

La lettura del DPCM 24 ottobre 2020 evidenzia che la cornice normativa entro la quale le Istituzioni Scolastiche adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, è costituita dal DPR 275/1999, in particolare gli artt. 4 e 5. Ciò implica un'attenta riflessione da parte delle Istituzioni Scolastiche, che sono chiamate a tener conto dello specifico contesto territoriale (in relazione alla situazione epidemiologica), delle scelte organizzative di inizio anno scolastico (in relazione anche alla mobilità territoriale e a precedenti accordi con il TPL), dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica come esplicitata nel PTOF.

Pertanto, poiché il DPCM impone il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, e, per converso, per una quota non superiore al 25 per cento di attività in didattica in presenza, sarà il Collegio dei Docenti, organo tecnico per definizione, ad individuare le attività da svolgere in presenza per specifiche classi (intese come annualità) e per specifiche discipline.

Le attività in presenza da privilegiare saranno certamente quelle a carattere laboratoriale (come del resto previsto anche dall'Ordinanza della Regione Lombardia 624), intendendo per laboratorio i contesti di apprendimento capaci di coinvolgere attivamente gli studenti in situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo delle competenze: sarà compito dei rispettivi collegi dei docenti individuare i laboratori maggiormente caratterizzanti l'offerta formativa dell'istituzione entro la quota del 25 per cento. I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento potranno, entro un quadro complessivo così deliberato, essere ricondotti ad alcune discipline o sospesi fino al 24 novembre p.v. e successivamente riattivati.

Se dunque l'individuazione di una quota compresa entro il 25 % delle attività (laboratoriali e caratterizzanti) discende da una delibera del Collegio dei Docenti, l'organizzazione delle attività in didattica digitale integrata richiede invece una determinazione organizzativa del lavoro disposta dal Dirigente Scolastico, il quale, tenendo conto di specifiche situazioni individuali (come le accertate situazione di fragilità del personale docente), di specifiche situazioni infrastrutturali (come ad esempio una rete insufficiente a gestire un numero elevato di connessioni, fermo restando che DDI non significa esclusivamente attività sincrona), potrà disporre il lavoro da remoto dei docenti non impegnati nella didattica in presenza o che per altre motivazioni non possono lavorare da scuola. Le medesime considerazioni possono essere ritenute valide per il personale amministrativo: poiché non è prevista la sospensione delle attività didattiche, bensì il ricorso ad altre forme di erogazione del servizio di istruzione, il lavoro agile del personale amministrativo potrà essere disposto dal Dirigente Scolastico in base a specifiche motivazioni di organizzazione del lavoro, sulla scorta del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020.

In riferimento alle studentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali, raccogliendo le indicazioni di tutela previste dall'Ordinanza Regionale 624, andranno individuate, in stretta collaborazione con le famiglie, le attività da svolgere a distanza o in presenza in coerenza con i piani educativi individuali e con i piani didattici personalizzati.

Infine, in relazione a corsi serali e ai CPIA si ritiene che, in base ad una puntuale lettura della normativa vigente, i corsi serali vadano considerati istruzione secondaria di secondo grado, mentre per i CPIA è possibile equiparare il primo livello all'istruzione del primo ciclo di istruzione, il secondo livello all'istruzione secondaria di secondo grado.

IL DIRETTORE GENERALE  
Augusta CELADA

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

AC/vc